



Milano, 20 settembre 2000

CIRCOLARE N. 14

Alle Società della
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

LORO SEDI

=====

L'art. 39, secondo comma, delle Norme Organizzative della F.I.G.C. prevede che, per il tesseramento dei calciatori, *“la richiesta di tesseramento è redatta sui moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe.....debitamente sottoscritta dal calciatore e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società.”*

Si è verificato il caso di minori la cui richiesta di tesseramento giunta in Lega è stata sottoscritta da un terzo che non risulta essere “esercente la potestà genitoriale”. E' tale *“colui che gestisce nel nome e nell'interesse dei figli i vari rapporti giuridici che a costoro fanno capo”* (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, pag. 68) e che li rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (come previsto dall'art. 230 c.c.: *“I genitori congiuntamente, o quello di essi che ne esercita la potestà, rappresentano i figli in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni”*). Costui è titolare di un potere-dovere da esercitare nell'esclusivo interesse del minore, attribuitogli dalla legge in quanto genitore o dal giudice tutelare nei casi previsti dal codice civile (*“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore”* ex art. 343 c.c.).

Ciò premesso, comunichiamo che le richieste di tesseramento riguardanti calciatori minori carenti della firma dei genitori dovranno essere firmate dalla persona la cui tutela è stata attribuita dal giudice tutelare della città in cui risiede la società interessata.

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e,
con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Giorgio Marchetti)

